

REGOLAMENTO (CE) N. 432/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1998

relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma,visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 932/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che il regolamento (CE) n. 408/98 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) 422/98⁽⁶⁾, ha fissato a 5 000

tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo;

considerando che i quantitativi chiesti superano il quantitativo disponibile che è quindi necessario respingere le domande di titoli di esportazione presentate a partire dal 19 febbraio 1998;

considerando che data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 408/98 modificato, a partire dal 19 febbraio 1998, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 20 del 21. 1. 1998, pag. 16.⁽³⁾ GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.⁽⁴⁾ GU L 135 del 27. 5. 1997, pag. 2.⁽⁵⁾ GU L 206 dell'1. 8. 1997, pag. 45.⁽⁶⁾ GU L 52 del 21. 2. 1998, pag. 25.